

## **NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

(D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 avente per oggetto lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”- come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 - e C.M. n. 271 del 2 settembre 1998 relativa ai criteri di applicazione di detto “Statuto”).

**Art. 1** -Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione disciplinare; dovranno tenere conto della situazione personale dello studente. Potranno inoltre essere prese in considerazione circostanze aggravanti o attenuanti ai fini della misura della sanzione (es.: comportamento precedente, profitto, recidività, carattere collettivo delle mancanze) .

**Art. 2** - Qualora i comportamenti disciplinari comunque sanzionati siano commessi mediante uso di oggetti o strumenti o pubblicazioni o quant'altro, l'oggetto in questione viene ritirato e riconsegnato al genitore o a chi ne fa le veci.

Il presente articolo si applica anche in caso di uso di telefoni cellulari e/o altre apparecchiature elettroniche.

Le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionate anche se commesse fuori dall'edificio scolastico e/o attraverso il web con ogni mezzo.

**Art. 3** - Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni con lo svolgimento di attività a favore della comunità scolastica, fermo restando l'obbligo al risarcimento materiale di eventuali danni in caso di danneggiamento, asportazione o distruzione di attrezzature scolastiche.

**Art. 4**- La responsabilità disciplinare è personale.

In ogni caso, prima dell'adozione di qualsiasi decisione da parte di uno degli organi competenti, lo studente deve essere invitato ad esporre le proprie ragioni.

**Art. 5** - All'Organo interno di Garanzia previsto dal presente Regolamento potrà essere presentato ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse contro le sanzioni disciplinari di cui alla tabella che segue, con le modalità previste, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.

**Art. 6** – Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa integrale rinvio al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*) come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

**Art. 7** – Le infrazioni disciplinari con le relative sanzioni e l'organo competente ad irrogarle sono quelle riportate nella tabella che segue.

Infrazione disciplinare	Sanzioni	Organo competente
<p>a) Mancato rispetto degli orari previsti per le attività scolastiche e delle regole per la giustificazione delle assenze e la richiesta di permessi; scarsa assiduità alle lezioni; assenze individuali o collettive non dovute a causa di forza maggiore o comunque non giustificate; superamento del limite massimo delle entrate in ritardo e/o uscite anticipate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammonizione orale o scritta con comunicazione alla famiglia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docenti, Capo di Istituto</li> </ul>
<p>b) Disturbo durante le attività curricolari ed extracurricolari anche pomeridiane, in classe o comunque nell'edificio scolastico e sue pertinenze, anche a causa dell'uso di telefoni cellulari e/o altre apparecchiature elettroniche, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del presente Regolamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammonizione orale o scritta con comunicazione alla famiglia;</li> <li>• Temporaneo allontanamento dalla classe.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docenti, Capo di Istituto</li> </ul>
<p>c) Reiterazione del comportamento di cui alle lettere a) e b); comportamenti irrispettosi e/o offensivi nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale ATA, dei compagni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia.</li> <li>• Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 giorni</li> <li>• Esclusione totale o parziale dalle visite guidate e/o dai viaggi di istruzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docenti, Capo di Istituto</li> <li>• Consiglio di classe nella sua composizione allargata</li> </ul>
<p>d) Gravi mancanze di rispetto verso il Capo di Istituto, i docenti, il personale ATA, i compagni; grave disturbo o impedimento dell'attività didattica; atti di particolare gravità che mettano in pericolo l'incolumità delle persone o che siano incompatibili con la partecipazione alle attività della comunità scolastica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni</li> <li>• Esclusione totale o parziale dalle visite guidate e/o dai viaggi di istruzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consiglio di Classe nella sua composizione allargata</li> </ul>

(segue)

<b>Infrazione disciplinare</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Organo competente</b>
e) Atti che costituiscono reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che comunque costituiscano pericolo per l'incolumità delle persone	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esclusione totale o parziale dalle visite guidate e/o dai viaggi di istruzione</li> <li>• Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e comunque commisurato alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consiglio di classe nella sua composizione allargata</li> <li>• Consiglio di Istituto (su proposta del C.d.C.)</li> </ul>
f) Atti che costituiscono recidiva di quelli di cui alla lett. e); atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'a.s.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'a.s. con -nei casi più gravi- l'esclusione dallo scrutinio finale o la non-ammissione all'Esame di Stato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consiglio di Istituto (su proposta del C.d.C.)</li> </ul>
<p>Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.</p> <p>Tutte le sanzioni sono immediatamente esecutive, anche in pendenza di impugnazione all'Organo interno di garanzia.</p>		

### **Art. 8 - ORGANO INTERNO DI GARANZIA**

È istituito un organo interno di garanzia composto dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche eletti nella Giunta Esecutiva, integrato da uno dei rappresentanti degli studenti e uno dei genitori -il più anziano di età- (qualora eletti) della classe cui appartiene lo studente ricorrente e presieduto dal D.S.

Contro le sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento dalla classe e dall'ammonizione orale, chiunque vi abbia interesse può fare ricorso all'organo interno di garanzia di cui al presente articolo entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. La comunicazione può intendersi effettuata il giorno della annotazione sul registro di classe solo se l'alunno è maggiorenne e presente in Istituto od il giorno del suo rientro se successivo. Altrimenti, la comunicazione si intende avvenuta il giorno del ricevimento, da parte dei genitori o dello stesso alunno se maggiorenne, della comunicazione in forma scritta.

Solo in prima convocazione l'organo di garanzia delibera validamente con la presenza di tutti i suoi membri. Dalla seconda convocazione è sufficiente che sia presente la maggioranza.

Sul ricorso l'organo di garanzia decide a maggioranza (in caso di parità prevale il voto del Presidente o del membro più anziano se il Presidente si astiene). Eventuali astenuti non influiscono sul conteggio dei voti.

E' tenuto ad astenersi lo studente sanzionato o un suo genitore che facciano parte dell'organo di garanzia, così come il docente o il D.S. nel caso di sanzione comminate dagli stessi (ammonizione scritta).

Esso si riunisce, a porte chiuse, entro otto giorni dalla presentazione del ricorso. Dopo avere ascoltato la difesa della studente ricorrente, le decisioni sono assunte a voto segreto.

Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Tuttavia, in caso di accoglimento del ricorso, la sanzione comminata, anche se in tutto o in parte già eseguita, resterà improduttiva di ulteriori effetti.

Tale organo può altresì formulare osservazioni, proposte e pareri non vincolanti sull'applicazione e modificazione dei Regolamenti di Istituto e decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello *Statuto delle studentesse e degli studenti* e dei Regolamenti.